



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 29-09-2010

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
**MODIFICA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE.**

L'anno **duemiladieci** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

MUSTO CATERINA

GAMBATO LUCA

SCHIAVON MARCO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO	P	MANGANO ANDREA	P
SCHIAVON MARTINO	P	MUSTO CATERINA	P
SCHIAVON BERTILLA	P	GAMBATO LUCA	P
MORELLO OLINDO	P	ZARAMELLA GIANLUCA	P
CAPPUZZO ADRIANO	P	BOCCON LUCA	P
TASCA CARMEN MATTEA	P	CAZZIN MARCO	A
BAZZI HUSSEIN	P	MASIERO ALBERTO	P
MORO DINO	P	SCHIAVON MARCO	P
FASSINA ANNA CARLA	P	ZOPPELLO LUCIANO	A
RAVAZZOLO EMY	P	GOBBO LUCIA	P
BORTOLAZZI MARCO	P		

Presenti 19 Assenti 2

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

Il SINDACO introduce l'argomento ed invita l'Assessore Olindo Morello a presentare la proposta di deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Illustra i contenuti del provvedimento dichiarando che è un po' difficile spiegare questa delibera in quanto, a suo avviso, si è in presenza di un vuoto normativo.

In effetti si è in attesa di alcuni atti che dovrebbero definire gli Ambiti Territoriali Minimi per espletare le gare del gas e nel frattempo alcune concessioni scadono. Ci sono Comuni che comunque vanno in gara ed altri, come Ponte San Nicolò, che decidono di fare una proroga. La proroga peraltro è consigliata dalla Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, la quale, con parere depositato il 17.02.2010, ha affermato che "in attesa della determinazione governativa degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) entro il termine previsto dalla normativa (31.12.2012), appare preferibile la sospensione temporanea di nuove gare per l'affidamento del servizio, con conseguente *prorogatio* delle gestioni precedenti".

Pertanto, seguendo il consiglio della Corte dei Conti si propone di prorogare la scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas, in attesa della costituzione degli Ambiti Territoriali Minimi.

Terminata la relazione, il Sindaco, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, pone in votazione il punto all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore all'Ambiente e all'Energia;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 33 del 16.03.2005, esecutiva, ad oggetto: "*Servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale – Proroga del periodo transitorio ex art. 15, comma 7, D.Lgs. 164/2000 come modificato dall'art. 1, comma 69, della Legge 239/2004*", sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di dare atto che, in base alle disposizioni di legge citate, l'affidamento diretto del servizio di distribuzione del gas stabilito con Atto di Concessione Rep. n. 1203 del 03.02.1987 non ha più una durata trentennale, ma è sottoposto ad un regime transitorio di scadenza anticipata;
2. di prorogare di un anno, sulla base della facoltà prevista dalla Legge 239/04 nonché delle motivazioni di interesse pubblico illustrate nella premessa della citata deliberazione n. 33/2005, la durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale da parte di Acegas-Aps SpA;
3. di dare atto che, alla data indicata al punto precedente, in base al D.Lgs. 164/00, art. 15, lett. a) e lett. b), in combinato disposto con la Legge 239/04, vanno aggiunti ulteriori tre anni, differendo conseguentemente la durata dell'affidamento diretto del servizio di distribuzione di gas alla Società fino al 31.12.2011, vista l'interpretazione data dal Ministero A.P. con Circolare prot. n. 2355 del 10.11.2004 dal titolo: "Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004, n. 239", salvo ulteriori modifiche legislative e/o interpretazioni differenti;

Dato atto che successivamente alla citata deliberazione n. 33/2005 sono intervenute ulteriori modifiche legislative ed in particolare il D.L. 30.12.2005, n. 273 (convertito in Legge 23.02.2006, n. 51) che all'art. 23 ha modificato il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, stabilendo che detto termine è prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15 conservando inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente di un anno detti termini, con atto dell'ente locale concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

Considerato che a seguito della ridefinizione del termine del periodo transitorio, essendosi verificata almeno una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 7 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (portando automaticamente la scadenza della concessione fino al 31.12.2009) ed avendo con la citata deliberazione di G.C. n. 33 del 16 marzo 2005 prorogato di un anno la durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale da parte di Acegas-Aps s.p.a., la scadenza dello stesso risulta rideterminata al 31.12.2010;

Tenuto conto che la Legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee”, pubblicata in G.U. n. 274 del 24.11.2009 - Suppl. Ordinario n. 215, apporta profonde innovazioni normative in tema di servizi pubblici locali. Tali innovazioni sono contenute nell'art. 15 della citata Legge 166/2009, denominato “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che, a sua volta, introduce modifiche all'articolo 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Per quanto qui di interesse in relazione al tema della distribuzione del gas naturale, oggetto del presente provvedimento, l'articolo 23-bis sopra citato, al comma 1, così come modificato ed integrato, prevede che:

- sono fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222;
- gli Ambiti Territoriali Minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;

Osservato, al riguardo, che il citato art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge 29.11.2007, n. 222, stabilisce, al comma 3, che le gare aventi per oggetto il servizio di distribuzione del gas siano bandite per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, determinato a cura del Ministro dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e sentita la Conferenza unificata;

Atteso che, con riferimento al rapporto contrattuale in essere con Acegas-Aps S.p.A. quanto al servizio di distribuzione del gas ed in relazione alla normativa ad esso applicabile, si versa nella situazione seguente:

- a) per bandire una nuova gara, occorre attendere la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi di cui all'articolo 46-bis sopra richiamato;
- b) la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi avverrà entro la data del 31 dicembre 2012, come stabilito, da ultimo, dall'articolo 23-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a sua volta modificato dal Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 e dalla Legge 166/2009, di conversione del citato Decreto-Legge 135/2009;
- c) la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas va bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro i due anni successivi il decreto ministeriale di individuazione dell'ambito medesimo e quindi non oltre il 31.12.2014;

Ritenuto che la normativa in essere imponga di prendere atto della nuova tempistica da rispettare per l'indizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas, fatto questo che – a sua volta – implica il necessario differimento della scadenza del vigente contratto di servizio dalla data del 31 dicembre 2010 – come sopra specificato – fino al momento dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita a' sensi del complesso di norme applicabile;

Atteso che, conseguentemente, deve venir modificato l'art. 3 del *Contratto di affidamento della gestione del servizio gas*, Rep. n. 1203 del 03.02.1987, fissando il termine della concessione entro i due anno successivi il Decreto Ministeriale di individuazione dell'ambito e comunque non oltre il 31.12.2010;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. e) del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI UNANIMI (19)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto che – per quanto esposto in premessa - la normativa vigente impone di registrare la nuova tempistica da rispettare per l'indizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas:
 - per bandire una nuova gara, occorre attendere la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi di cui all'articolo 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge 29.11.2007, n. 222, richiamato in premessa;
 - la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi avverrà entro la data del 31 dicembre 2012, come stabilito, da ultimo, dall'articolo 23-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a sua volta modificato dal Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 e dalla Legge 166/2009, di conversione del citato Decreto-Legge 135/2009;
 - la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas va bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro i due anni successivi il decreto ministeriale di individuazione dell'ambito medesimo;
2. Di differire conseguentemente la scadenza del vigente contratto di servizio di distribuzione del gas affidata ad Acegas-Aps SpA, dalla data del 31 dicembre 2010 fino al momento dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi del complesso di norme anch'esse citate in premessa ed applicabili al caso in questione;
3. Di modificare l'art. 3 del *Contratto di affidamento della gestione del servizio gas*, Rep. n. 1203 del 03.02.1987, fissando il termine entro i due anni successivi il Decreto Ministeriale di individuazione dell'ambito e comunque non oltre il 31.12.2012;
4. Di riservarsi eventuali modificazioni a quanto qui deliberato per effetto della dinamica legislativa in tema di servizi pubblici locali.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI UNANIMI (19)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

**Oggetto: MODIFICA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE.**

**PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

22-09-2010

Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLA LORENZO

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.

22-09-2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO